



DMPRTE003352815

Data Medica Padova
Protocollo Entrata n. 33526 del 17-03-2015



REGIONE DEL VENETO
AZIENDA UNITA' LOCALE SOCIO-SANITARIA N.14

Sede Centrale: 30019 Chioggia - Strada Madonna Marina 500 - C.F. e P.I. 02798310278 - www.asl14chioggia.veneto.it

UOC Risorse Umane e Affari Generali

Area di Staff Prestazioni Sanitarie e Libera Professione

Tel. 041/5534 739-741-744 Fax 041/5534740 e-mail vmarchetti@asl14chioggia.veneto.it

SPEDITA COPIA
RACCOMANDATA AIR

19 MAR. 2015

ALLE STRUATTURE ACCREDITATE
ALTRE BRANCHE
C.A.B. DATA MEDICA
LORO SEDI

OGGETTO: Invio accordi contrattuali anno 2015 per sottoscrizione.

Con la presente si comunica che con deliberazione n. 102 del 10.02.2015 è stato approvato l'Accordo in oggetto, si inviano pertanto due copie per la sottoscrizione da parte del Legale Rappresentante, con preghiera di restituirne una debitamente sottoscritta.

A disposizione per ulteriori precisazioni ed in attesa di riscontro, si inviano distinti saluti.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott.ssa Gilda Menini



DMPRTE003358615

Data Medica Padova
Protocollo Entrata n. 33586 del 24-03-2015

15141587458 2

Numero

Data di spedizione 19 MAR. 2015

Dall'ufficio postale di PD 18

Destinatario AZIENDA ULSS 14

Via STRADA MADONNA MARINA 500

C.A.P. 30019 Località CHIOGGIA (VE)


Responsabile del procedimento
Referente della pratica Dr. Valt

VM/ Sottoscrizione accordi contrattuali

Firma per esteso del ricevente
(Nome e Cognome)

Data

Firma dell'incaricato alla distribuzione



Bollo dell'ufficio di distribuzione

Consegna effettuata ai sensi dell'art. 33 D.M. 09.04.01:
• Invii multipli a un unico destinatario
• Sottoscrizione rifiutata

ACCORDO CONTRATTUALE ANNO 2015
EX ART. 17 L.R. 16.8.2002, N. 22 ED ART. 8 QUINQUIES D.LGS.
30.12.1992, N. 502
TRA L'AZIENDA ULSS E LA STRUTTURA SANITARIA DATA
MEDICA s.p.a.

Premesso:

- che la Ditta Data Medica Padova S.p.a. , rappresentante legale Sig.ra Belloni Maria Paola , nata a Padova il 27.01.1946, con sede a Padova, via Zanchi, 89, C.F./P.I. 0477060289 è in possesso dell'autorizzazione n. 89 del 17 aprile 2014 all'esercizio di una struttura sanitaria rispondente alla tipologia rientrante nella classificazione approvata con DGRV n. 2501 del 6.08.2004 ubicata in Campo Marconi, 24 Chioggia (VE) con **COD: B10: AMBULATORIO DI MEDICINA DI LABORATORIO, NEI LOCALI SITI IN CHIOGGIA CAMPO MARCONI, 24,**
 - e dell'autorizzazione rilasciata con il provvedimento n. 1877/at del 2.02.2010 emesso dal COMUNE DI CAVARZERE PER I LOCALI DI VIA MARTIRI DELLA LIBERTA', 65/a SITI IN CAVARZERE (VE).
 - L'attività sarà svolta sotto la Direzione Sanitaria del dr. Casarotto Mario (in possesso di Laurea in Medicina), nato a Verres (AO) il 8.02.1942, residente a Padova, via Berti, 22. iscritto all'albo Professionale della provincia di Padova dei medici chirurghi con il n. 3470 del 12.03.1976, specialista in medicina di laboratorio.
- c) Che il rappresentante legale della Struttura Sanitaria Ditta Data Medica S.p.a. sig.ra Belloni Maria Paola non è stata destinataria di un provvedimento di diniego e che è titolare di accreditamento istituzionale in virtù di delibera della Giunta Regionale del Veneto adottata in data 14 dicembre 2010, n 3.108. per la funzione già provvisoriamente accreditata, rinnovato con DGR n. 2677 del 30.12.2013 per la quale è stato richiesto l'accreditamento istituzionale, che trova rispondenza nelle scelte di programmazione socio sanitaria regionale e attuativa locale con riferimento a:
- **SEDE OPERATIVA DI CAMPO MARCONI N. 24 A CHIOGGIA (VE) classificazione della struttura B10 Medicina di Laboratorio (COD. MIN. 521401).**
 - **E PUNTO PRELIEVI DI VIA MARTIRI DELLA LIBERTA' N. 65/a A CAVARZERE, Classificazione della struttura B.5.14 Punto Prelievi (COD. MIN. 521401)**
 - **SPECIALITA' ESERCITATA IN REGIME AMBULATORIALE -BRANCA n. 03 MEDICINA DI LABORATORIO-**
esercitata in regime ambulatoriale per conto del Servizio Sanitario Regionale.
- che in base alla programmazione sanitaria regionale del Veneto, di cui alla DGR 2088 del 7.12.2011, è necessario avvalersi dell'attività di strutture private accreditate che operino per conto e con oneri a carico del SSR, soggetti da considerare sinergici con le strutture pubbliche per il perseguimento degli obiettivi di politica sanitaria nazionale e regionale.
 - che, ai sensi della vigente normativa in materia di programmazione sanitaria, il Commissario dell'Aulss 14 ha formulato la proposta di programmazione locale basata sulla rilevazione del fabbisogno di prestazioni di specialistica ambulatoriale, approvata dalla Regione.
 - che ai sensi dell'art. 17, comma 4 della L.R. 16 agosto 2002, n. 22, il Direttore Generale dell'Ulss territorialmente competente provvede alla stipula dei relativi accordi contrattuali con le strutture private, di cui all'art. 8 quinquies del D. lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche.
 - che il presente accordo contrattuale è redatto in triplice copia, di cui una da trasmettere alla Segreteria regionale per la sanità a cura dell'Aulss.

TUTTO CIÒ PREMESSO;

tra

l'Azienda Ulss n. 14 di Chioggia (di seguito "azienda") rappresentata dal Commissario dott. Giuseppe Dal Ben con sede legale in Chioggia via Madonna Marina , 500 c.f e P.IVA 02798310278

e

la Struttura Sanitaria Ditta Data Medica Padova S.p.a. , rappresentata dalla Sig.ra Belloni Maria Paola , nata a Padova il 27.01.1946, con sede a Padova, via Zanchi, 89, C.F./P.I. 0477060289, la quale dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, di non essere stata condannata con provvedimento passato in giudicato (inclusi sentenza pronunciata a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti, decreto penale di condanna) per reati che comportano l'incapacità di contrarre con la P.A.

si conviene e si stipula il seguente:

ACCORDO CONTRATTUALE

Art. 1 Tipologia e volume delle prestazioni

Il presente accordo contrattuale definisce i rapporti giuridici ed economici tra le parti in premessa, derivanti dalla erogazione di prestazioni sanitarie ambulatoriali da parte dell'erogatore, con oneri a carico del Servizio Sanitario Regionale nell'ambito delle funzioni accreditate. Il budget assegnato ed indicato nell'allegato al presente atto, dovrà essere utilizzato secondo una calendarizzazione articolata in dodicesimi nell'arco dell'anno solare, fatte salve le esigenze dettagliate dall'Aulss 14 di Chioggia , con una fluttuazione massima del 20%.

Art. 2 Obblighi dell'erogatore

L'erogatore:

1. garantisce l'osservanza di tutte le norme di ogni rango e tipo in relazione ad ogni aspetto concernente l'esercizio della propria attività;
2. garantisce l'erogazione delle prestazioni sanitarie oggetto del presente accordo; comunica con congruo anticipo eventuali sospensioni di funzioni o attività sanitarie, oggetto del presente accordo; il preavviso dev'essere tale da garantire continuità assistenziale e da evitare disagio all'utenza nel rispetto delle classi di priorità;
3. si impegna all'osservanza delle regole di correttezza e buona fede nell'esecuzione del presente accordo contrattuale anche sotto il profilo amministrativo-contabile;
4. si impegna, in particolare, all'osservanza della disciplina nazionale e delle regole attuative disposte dalla Regione del Veneto in materia di:
 - tariffe di cui al vigente Nomenclatore Tariffario Regionale per la branca accreditata, e del CVP (catalogo veneto del prescrivibile) che con decorrenza dal 1.04.2015 sarà operativo in tutta la Regione Veneto, rimodulate, eventualmente, previa consultazione tra le parti;
 - verifiche e controlli nell'ambito del sistema sanitario;
 - incompatibilità del personale adibito all'erogazione della prestazioni oggetto del presente accordo;
 - rispetto dei protocolli di appropriatezza erogativa e prescrittiva, ove sia autorizzato l'utilizzo del ricettario SSR;
 - compartecipazione alle spese da parte del cittadino;
 - gestione unicamente attraverso il CUP dell'Ulss delle agende dell'erogatore, relativamente alle prestazioni di cui al presente accordo, purché l'Ulss garantisca l'interscambio in tempo reale delle prenotazioni in agenda e di eventuali disdette e/o spostamenti, con inserimento delle

prestazioni nell'agenda informatizzata del centro unico di prenotazione dell'azienda, compresa la movimentazione (compilazione, accettazione, produzione, trasmissione) di ricette digitali, nel rispetto delle regole di accesso prioritario alle prestazioni e delle regole di flessibilità definite all'azienda, a garanzia della continuità assistenziale. La struttura privata accreditata deve essere in grado, pertanto, di prendere in carico la ricetta rossa secondo le regole di dematerializzazione previste con DM del 2 novembre 2011;

- mantenimento e adeguamento continuo ai requisiti prescritti in materia di autorizzazione all'esercizio e accreditamento istituzionale;
- tutela per la responsabilità civile verso terzi per sinistri che possono derivare agli utenti o a terzi durante l'espletamento del servizio, attraverso la stipula di idoneo contratto assicurativo di responsabilità civile;
- sistema informativo sanitario, con riferimento agli obblighi di tenuta documentale, ai debiti informativi nei confronti dell'azienda, della Regione e del Ministero.

Art. 3 Obblighi dell'azienda

L'azienda:

- garantisce l'osservanza di tutte le norme di ogni rango e tipo in relazione ad ogni aspetto concernente l'esercizio della propria attività;
- remunera le prestazioni erogate nei termini del presente accordo contrattuale ed esclusivamente nei limiti assegnati dalla Regione, secondo la tariffa in vigore al momento dell'esecuzione della prestazione stessa;
- effettua il pagamento delle competenze spettanti alla struttura privata accreditata entro il termine concordato tra le parti di 60 giorni dal ricevimento della fattura e della documentazione relativa all'attività svolta.

Il pagamento delle fatture non pregiudica il recupero di somme che, a seguito di accertamenti successivi al pagamento stesso, risultassero non dovute o dovute solo in parte;

- comunica tempestivamente all'erogatore ogni aggiornamento della disciplina nazionale e regionale avente riflessi diretti sull'applicazione del presente accordo ai fini della modifica del medesimo nonché ogni informazione utile al corretto adempimento degli obblighi assunti dall'erogatore.

Art. 4 Durata dell'accordo

Il presente accordo ha durata di uno a decorrere dal 1.01.2015 fino al 31.12.2015. La revisione del budget, in vigore del presente accordo, potrà comportare la ridefinizione delle prestazioni da erogare così come individuate al punto 4 dell'art. 2.

Non è ammessa proroga automatica.

In caso di cessazione dell'attività su iniziativa dell'erogatore, corre l'obbligo per il medesimo di darne preventiva comunicazione all'azienda con preavviso di almeno 90 giorni, garantendo comunque la continuità delle prestazioni per tale periodo e la rifusione dei costi di aggiornamento delle prenotazioni.

Art. 5 Eventi modificativi e cause di risoluzione del contratto e decadenza

L'erogatore si impegna al rispetto delle linee guida regionali in materia di esercizio, accreditamento e vigilanza sociosanitaria, dando atto di conoscerne il contenuto con particolare riferimento al fatto che:

- a) l'accreditamento, al pari dell'autorizzazione all'esercizio, non è cedibile a terzi in mancanza di un atto regionale che ne autorizzi il trasferimento, previa acquisizione del parere favorevole dell'azienda; la cessione del contratto a terzi non autorizzata, non produce effetti nei confronti dell'azienda, l'erogatore subentrato deve stipulare un nuovo contratto agli stessi patti e condizioni previsti nel presente accordo contrattuale;
- b) ogni mutamento incidente su caratteristiche soggettive previa acquisizione del parere favorevole del Direttore Generale dell'ULSS (ad es. cessione ramo d'azienda, fusione, scorporo, subentro di altro titolare, ecc) ed oggettive (ad es. spostamento sede operativa) dell'erogatore, deve essere tempestivamente comunicato alla Regione e all'Azienda Ulss competente territorialmente. L'Azienda Ulss si riserva di risolvere o meno il presente accordo contrattuale, fornendo all'erogatore decisione motivata. La Regione opererà le verifiche di propria competenza;

- ci) la perdita di un requisito soggettivo od oggettivo prescritto in capo all'erogatore previamente accertato dall'azienda, determina l'avvio della procedura di revoca del provvedimento di accreditamento e la risoluzione di diritto del presente accordo contrattuale. Nel corso del procedimento per la revoca dell'accREDITAMENTO, il presente accordo contrattuale può essere sospeso dalla Regione anche su proposta dell'Aulss.
- d) sono cause di risoluzione del contratto e determinano l'impossibilità a pagare le prestazioni effettuate, come affermato anche con nota prot. 460256 Class. C. 101 del 31.10.2014 della Giunta Regionale Veneto, l'indisponibilità della gestione unicamente attraverso il CUP dell'Azienda Ulss delle agende dell'erogatore, e il mancato adempimento delle regole di dematerializzazione previste dal DM del 2 novembre 2011.

Art. 6 Adeguamento dell'accordo contrattuale a disposizioni nazionali e regionali.

Le parti assumono l'obbligo di adeguare il contenuto del presente accordo contrattuale in attuazione di sopravvenute disposizioni nazionali o regionali, con indicazione dei termini relativi alle nuove obbligazioni assunte.

Art. 7 Modifiche e integrazioni dell'accordo contrattuale

Eventuali modifiche o integrazioni al presente accordo contrattuale, potranno essere inserite previa acquisizione del parere favorevole della Regione.

Art. 8 Registrazione

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del DPR 26 Aprile 1986 n. 131 e s.m.i. A cura ed a spese della parte richiedente. L'imposta di bollo del presente atto è a carico del Soggetto privato accreditato, e per la parte di competenza di questa AULSS sarà assolta in modo virtuale.

Art. 9 Norma di rinvio

Per ogni aspetto non disciplinato dal presente accordo contrattuale si fa rinvio alle norme del codice civile e alla normativa di settore.

FIRMATO
PER L'AZIENDA ULSS N. 14 DI CHIOGGIA

II COMMISSARIO
Dott. Giuseppe Dal Ben

PER L'EROGATORE

IL RAPPRESENTANTE LEGALE
Sig.ra Belloni Maria Paola

FEDERICO REGAZZO



ALLEGATO ALL'ACCORDO CONTRATTUALE

Allegato 1

PRESTAZIONI IN CONTRATTO

TRA AZIENDA ULSS14 DI CHIOGGIA E L'EROGATORE PRIVATO ACCREDITATO...
STRUTTURA SANITARIA DITTA DATA MEDICA PADOVA S.p.a. CON SEDE IN PADOVA VIA
ZANCHI, 89 , NEI LOCALI DI CAMPO MARCONI, 24 CHIOGGIA (VE) E PUNTO PRELIEVI DI
VIA MARTIRI DELLA LIBERTA' N. 65/a CAVARZERE (VE)

ACCORDO CONTRATTUALE RELATIVO AL PERIODO DAL...01.01.2015 AL 1.12.2015

VOLUME ANNO: 2015 € 710.000,00

Branca specialistica 03 MEDICINA DI LABORATORIO: Come previsto dalla DGRV 2621 del 18 dicembre 2012, la prestazione viene remunerata all'erogatore al lordo del ticket, l'eventuale ticket riscosso dall'utente costituisce un acconto dell'importo spettante.

Possono essere erogate in virtù del presente Accordo:

- possono essere erogate tutte le prestazioni previste per la branca di appartenenza dal Nomenclatore Tariffario Regionale in vigore e s.m.i. In particolare relative all'applicazione del CVP (catalogo Veneto del Prescrivibile) attualmente in fase di perfezionamento e che sarà operativo a decorrere dal 1.04.2015.

FIRMATO

PER L'AZIENDA ULSS N. 14 DI CHIOGGIA

Il COMMISSARIO

Dott. Giuseppe Dal Ben

PER L'EROGATORE

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

Belloni Maria Paola

FEDERICO REGALLO





REGIONE DEL VENETO
AZIENDA UNITA' LOCALE SOCIO-SANITARIA N.14
Sede Centrale: 30019 Chioggia - Strada Madonna Marina 500 - C.F. e P.I. 02798310278 - www.asl14chloggia.veneto.it
UOC RISORSE UMANE E AFFARI GENERALI
Area di Staff Prestazioni Sanitarie e Libera Professione
Tel. 041/5534 739-741-744 Fax 041/5534740 e-mail asl14@pecveneto.it

MEDICINA DI LABORATORIO
DATA MEDICA PADOVA S.P.A.
VIA ZANCHI, 89

35100 PADOVA

OGGETTO:

Nota prot. 369146 Class. C101 del 15 settembre 2015, DGR n. 1169 del 8 settembre 2015 ad oggetto: "DL n. 78/2015 convertito in Legge 6 agosto 2015 n. 125 - articoli da 9 a 9-octies- Recepimento e disposizioni regionali attuative".

Si fa seguito alla nota prot. 22607 del 23.09.2015, per comunicare che in applicazione della nota della Segreteria Regionale della Sanità in oggetto ed in particolare della tabella allegata "Tabella di calcolo del Valore in diminuzione Macroarea Laboratorio anno 2015" l'importo in diminuzione del Budget assegnato con deliberazione n. 102 del 10.02.2015 è di € 83.000,00.

Il nuovo Budget per l'anno 2015 risulta, pertanto, essere pari ad € 627.000,00

Si rimane a disposizione per ulteriori precisazioni e si inviano distinti saluti.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott.ssa Gilda Menini

Il Responsabile del procedimento: Dr.ssa Laura Chiereghin
referente pratica dr. Valler Marchetti vmarchetti@asl14chloggia.veneto.it